

Proposta:
N°1751 – Data 14-12-2018
Generale N°: 1674



Settore: S01- SEGRET. E AFFARI
GENERALI

Servizio: Appalti e contratti

PROVINCIA DI MACERATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 273 Del 17-12-2018

Oggetto: **S.U.A. PER MORROVALLE SERVIZI SRL. PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E GESTIONE DELLA LUDOTECA IN FAVORE DEI MINORI E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELL'OBBLIGO E SUPERIORE E RESIDENTI NEL COMUNE DI MORROVALLE PER IL PERIODO 01/09/2019 – 31/08/2021. CIG:7733228D9D. DETERMINA A CONTRARRE**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- con determinazione n. 15/2018 del 05.12.2018 l'Amministratore Unico della Morrovalle Servizi srl disponeva di approvare il progetto per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca e dei centri estivi in favore dei minori e frequentanti la scuola dell'infanzia, dell'obbligo e superiore e residenti nel Comune di Morrovalle per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2021;
- con il medesimo atto si stabilivano gli indirizzi relativi al sistema di scelta del contraente: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, nonché i criteri di aggiudicazione della gara sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa in virtù del miglior rapporto qualità/ prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, in quanto trattasi di appalto di servizi di cui all'allegato IX al D. Lgs n. 50/2016 e normato dagli artt. 142 e ss. del decreto stesso;
- con la medesima determinazione veniva disposto, inoltre, di demandare la procedura di appalto alla S.U.A. Provincia di Macerata e conseguentemente venivano trasmessi gli atti all'Ufficio.

Dato atto che il rapporto fra ente committente e stazione unica appaltante è ad oggi regolato, fra l'altro:

- dall'art. 13 della L. 136/2010 e s.m.i. il quale dispone:

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;

b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;

d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia.

- Dall'art. 2 e ss. del DPCM 30.6.2011 il quale dispone:

Art. 2 Stazione unica appaltante e soggetti aderenti

2. La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.

Art. 3 Attività e servizi della Stazione unica appaltante

1. La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;

b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;

c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, laddove l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;

d) collabora nella redazione del capitolato speciale;

e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;

g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

m) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2;

o) trasmette all'ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

Art. 4 Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante

1. I rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni. La convenzione prevede, in particolare:

a) l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;

c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;

d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco dei contratti di cui alla lettera a), per i quali si prevede l'affidamento nonché l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;

e) l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

- dall'art. 1, comma 88 della L. 56/2014 e s.m.i. il quale dispone:

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

- dalle seguenti norme del D. Lgs. 50/2016:

art. 32, comma 2: Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Art. 31, comma 14: Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Art. 113, comma 5: Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

- dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone:

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Il combinato disposto di tutte le disposizioni sopra richiamate presuppone che l'evoluzione normativa in materia di centralizzazione degli acquisti e aggregazione delle stazioni appaltanti abbia determinato di fatto la creazione del concetto di “stazione unica appaltante” quale autonomo soggetto di diritto dotato di una propria autonomia procedurale, di una propria responsabilità e di un proprio RUP che sovrintende all'intero iter finalizzato all'individuazione del miglior offerente per conto dell'ente aderente.

Ciò in particolare per garantire un maggior grado di trasparenza, regolarità ed economicità nell'espletamento degli appalti pubblici attraverso l'impiego di un organismo terzo ed imparziale, nonché adeguatamente specializzato.

L'interpretazione letterale e sistematica delle norme appena descritte, infatti, evidenzia chiaramente che la “stazione unica appaltante”, in un'ottica di corretta collaborazione con l'ente committente – responsabile del capitolo di spesa – deve poter assumersi la responsabilità della corretta gestione della gara di appalto: cioè dalla determina a contrattare fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

L'Ente committente, in applicazione delle norme sopra richiamate, qualora intenda demandare il compito di espletare la gara di appalto ad una S.U.A., approva gli elaborati progettuali e se del caso collabora con la essa nella definizione di talune specifiche fattispecie individuate espressamente dalla disciplina di settore sopra richiamata (cfr. rivista mensile di approfondimento “Appalti & Contratti” n. 12/2015, pag. 26).

Stante quanto appena articolato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché di tutta la restante disciplina di cui al presente documento istruttorio, sentito espressamente il RUP dell'ente committente, Dr. Luca Muzi, nominato per sovrintendere a tutte le fasi del contratto pubblico in questione, si rende necessaria l'adozione di apposita determinazione per l'individuazione della procedura di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione, nonché per l'approvazione dei relativi atti di gara.

Atteso che il progetto in questione è corredato dalla prescritta documentazione ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.

Posto l'importo e la tipologia delle prestazioni da affidare, nonché tutti gli elaborati progettuali di riferimento, **visto** l'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, che fa salva, anche per i contratti sotto soglia, la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, **visti** gli artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il tenore delle determinazioni richiamate nel documento istruttorio – confermate nel loro contenuto anche da successiva corrispondenza fra la scrivente stazione unica appaltante e l'Ufficio del RUP dell'Ente committente, acquisita agli atti della pratica – è opportuno addivenire all'individuazione del contraente mediante procedura aperta, potendo inoltre usufruire, stante l'importo, dell'abbreviazione dei termini per la ricezione delle offerte, ai sensi della previsione di cui all'art. 36, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto del regime di pubblicazione dei bandi e degli avvisi ivi previsto.

Richiamato, dunque, il disposto di cui al citato comma 9 dell'art. 36 della vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica, in accordo al quale *“In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori”*.

Si ritiene, dunque, opportuno procedere, in conformità alla predetta normativa, alla riduzione del termine per la presentazione delle offerte, fissando lo stesso in 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara.

La pubblicazione del bando verrà effettuata nei termini di cui all'art. 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto del Decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D. Lgs. n. 50 del 2016” (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), art. 5, comma 3.

Evidenziato che la procedura in questione deve pertanto essere aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle tabelle di valutazione approvate dall'Ente committente.

Visto il comma 1 dell'art 22 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che introduce l'obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti ed operatori economici in tutta la fase di gara, nonché il successivo comma 3, nel quale si specifica che, in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici *«garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione»;*

Visto il *considerando* n. 52 della Direttiva 2014/24/UE sopra indicata, che valuta l'introduzione dei mezzi elettronici di comunicazione come lo strumento in grado di accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto ed invita gli Stati membri a provvedere affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti ed operatori economici siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, i quali garantiscono l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione;

Atteso che la Direttiva 2014/24/UE sopra indicata invita gli Stati membri a provvedere, affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti ed operatori economici siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, i quali garantiscono l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che recepisce con l'art. 40 l'obbligo di utilizzo immediato (18 aprile 2016) dei mezzi di comunicazione elettronici per le Centrali di Committenza (comma 1), mentre ne

differisce l'entrata in vigore al 18 ottobre 2018 per le altre stazioni appaltanti (comma 2);

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, che, conformemente all'art. 22, comma 1 della citata Direttiva 2014/24/UE, tempera l'obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta nelle procedure d'appalto con la predisposizione di una serie di eccezioni legate: (a) alla natura specialistica dell'appalto; (b) alla mancata disponibilità di software di gestione file adeguati a descrivere l'offerta; (c) all'esigenza di usare attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; (d) alla necessità di presentare un modello fisico non trasmissibile in via telematica (e) alla necessità di evitare violazioni della sicurezza informatica ovvero al fine di proteggere informazioni di natura particolarmente sensibile; in tali casi le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario (art. 52, comma 3);

Dato atto che la piattaforma telematica di negoziazione per la gestione di gare d'appalto si può considerare a tutt'oggi uno strumento informatico specifico e complesso, in quanto chiamato ad interagire con i diversi programmi informatici della pubblica amministrazione e non è comunemente disponibile alle stazioni appaltanti (art. 52, comma 1, lett. c);

Rilevato, dunque, **che**, con riferimento alla "procedura di presentazione dell'offerta", il predetto art. 52 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, quindi quelli tradizionali, al ricorrere di una o più delle fattispecie previste dalla summenzionata disposizione di legge;

Dato atto, altresì, **che** questa stazione appaltante già utilizza ordinariamente gli strumenti informatici (pec – profilo del committente – portale trasparenza) per le comunicazioni agli operatori economici e la pubblicità delle procedure di gara in tutte le sue fasi, ma non ha la disponibilità di una piattaforma di *e-procurement* per svolgere una gara telematica e garantire al contempo l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione;

Dato atto che questa amministrazione, considerando l'importanza di ottemperare all'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e alla Direttiva europea sopra indicata, si è adoperata attivamente per dotarsi di idonea piattaforma per la gestione di gare telematiche;

Preso atto che l'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), al punto 2.5 delle linee guida su acquisizione e riuso di software per le PA, poste recentemente in consultazione pubblica, ribadisce che *“la pubblica amministrazione, a partire dalla disponibilità di soluzioni a riuso delle PA e soluzioni Open source, deve verificare il soddisfacimento delle proprie esigenze in tali soluzioni. Al fine di razionalizzare la spesa complessiva delle PP.AA., la verifica di soddisfacimento delle esigenze deve prima considerare le soluzioni a riuso delle P.A. e successivamente le soluzioni Open source. L'amministrazione individua le soluzioni in riuso candidate a soddisfare le proprie esigenze (ricercandole tra quelle presenti nella piattaforma Developers Italia) e tra queste sceglierà quella migliore attraverso una valutazione tecnica-economica”*;

Vista la circolare dell'AGID n. 2 del 24 giugno 2016 dove si precisa che, a fronte dell'impossibilità di procedere ad investimenti finalizzati allo sviluppo di nuove piattaforme, le amministrazioni non in possesso di piattaforme telematiche per le negoziazioni potranno avvalersi dei servizi di piattaforma di negoziazione messi a disposizione dalle centrali regionali di riferimento o da Consip in modalità

Application Server Provider (ASP);

Atteso che nel sito dell'AGID non è ancora disponibile il nuovo repertorio dei programmi in riuso previsto dal novellato art. 69, comma 2-bis del CAD;

Ricordato che con nota del 01.06.2017, acquisita al protocollo di questo ente con il n. 15859/2017, la Regione Marche – Servizio Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM), invitava questa amministrazione ad un incontro fissato per il 14.06.2017 per la presentazione della piattaforma telematica GT SUAM, del Gruppo Maggioli Spa, acquistata dalla Regione Marche quale strumento per lo svolgimento di gare telematiche ai sensi della normativa sopra indicata;

Ricordato, inoltre, **che** nella riunione del 14.06.2017 sopra indicata, la SUAM illustrava la piattaforma GT SUAM del Gruppo Maggioli Spa e presentava agli enti intervenuti la possibilità di utilizzare la stessa piattaforma nella formula del “riuso” tramite sottoscrizione di apposita convenzione da predisporre in accordo con gli enti interessati;

Ricordato infine **che**, a seguito della riunione sopra indicata, si sono svolti molteplici incontri presso la Regione Marche per definire le necessità delle stazioni appalti interessate al riuso della piattaforma GT SUAM, analizzare le difficoltà tecniche/operative per integrare la stessa con le altre piattaforme e programmi informatici già in uso nei diversi enti, per definire i termini e i costi del riuso ed arrivare alla definizione di una convenzione da sottoscrivere;

Atteso che, a seguito della riunione del 14.06.2017 sopra indicata, questa amministrazione ha effettuato un'approfondita attività interlocutoria con la SUAM, per valutare la proposta di convenzione di riuso e la fase successiva alla sottoscrizione, cioè installazione, configurazione e personalizzazione della piattaforma;

Dato atto che la Regione Marche ha presentato una prima bozza di convenzione per il riuso della piattaforma GT SUAM nel mese di maggio 2018, pubblicando la stessa sul portale *alfresco*, cui sono seguite osservazioni, chiarimenti e proposte da parte di questo ente e degli altri enti interessati;

Dato atto che in data 09.07.2018 questa amministrazione con nota prot. n. 19134 ha formalmente richiesto alla Regione Marche di poter sottoscrivere con urgenza la convenzione per il riuso della piattaforma GT SUAM, per poi poter procedere all'individuazione dell'operatore economico più qualificato per affidare l'installazione, configurazione e personalizzazione della piattaforma, nonché la formazione del personale e l'assistenza in fase di gara;

Dato atto che in data 01.08.2018, con nota prot n. 21477, questa amministrazione ha sollecitato la richiesta sopra indicata, al fine di poter ottemperare al termine del 18 ottobre 2018 fissato nel D. Lgs 50/2016;

Dato atto che la Regione Marche con Delibera di Giunta n. 1324 del 08.10.2018 ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere per poter accedere al riuso con modalità di “partenariato” della piattaforma GT SUAM; analogamente ha provveduto la scrivente amministrazione con Decreto Presidenziale n. 208 del 23.10.2018;

Atteso che in data 30.11.2018 la Provincia di Macerata ha sottoscritto la convenzione di riuso con la Regione Marche, cui è seguita l'individuazione della ditta incaricata delle procedure di configurazione e personalizzazione della piattaforma per la gestione delle gare telematiche, in linea con gli altri portali di questo ente, necessità per le quali la Provincia ha già stanziato da tempo le necessarie provviste economiche;

Rilevato che sono in corso di definizione le operazioni tecniche, formative e di assistenza del personale finalizzate all'implementazione del sistema di gestione telematica delle gare;

Vista la nota ANCI 19 ottobre 2018;

Vista la richiesta della Morrovalle Servizi srl di predisporre gli atti necessari finalizzati alla procedura di evidenza pubblica per la scelta dell'operatore economico per la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca e dei centri estivi;

Valutato opportuno procedere, in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sopra dettagliati, con l'indizione della gara in oggetto con gli strumenti informatici elettronici di cui la stazione appaltante già dispone, utilizzando il protocollo informatico e la trasmissione ad indirizzo *pec* per le comunicazioni agli operatori economici, oltreché il portale *Profilo del committente* ed il *Portale trasparenza* per la pubblicità delle operazioni gara, ma senza ricevere le offerte in via telematica, in quanto il sistema di protocollazione informatica attualmente in uso in questo ente non garantisce al contempo l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

Preso atto che il disciplinare di gara è stato redatto in conformità al bando-tipo n. 1/2017 adottato dall'ANAC con delibera n. 1228 del 22.11.2017, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 50/2016.

Preso atto che la S.U.A. ha provveduto ad acquisire il CIG della gara: 7733228D9D.

Atteso che con la determinazione sopra richiamata la Morrovalle Servizi srl ha disposto il pagamento di € 2.375,00, di cui € 375,00 per il contributo in favore dell'ANAC e € 2.000,00 per le spese di pubblicazione relativamente alla gara in oggetto.

Infine, per quanto risulta agli atti della pratica, il Responsabile del procedimento dott. Giuseppe Costantini dichiara, sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista *ex lege*, l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nello svolgimento dell'attività istruttoria, tenuto conto che non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento e il responsabile che ne cura l'istruttoria.

Attestato che all'istruttoria del presente provvedimento ha collaborato la dr.ssa Laura Gentili, dipendente della Provincia di Macerata in servizio presso il I Settore Segreteria e Affari generali.

Riferimenti normativi

- Statuto Provinciale, art. 43, comma 2;
- D.Lgs. 267/2000, art. 192 e ss.;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., artt. 3, comma 1, lett. sss); 32, comma 2; 36 comma 9; 60; 95, comma 3, lett. a) e 97, comma 3;
- Linee guida ANAC n.2 "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.

Proposta

Il sottoscritto dott. Giuseppe Costantini, Responsabile del Procedimento

PROPONE

1. Di dare atto che tutto quanto articolato nel documento istruttorio deve ritenersi parte integrale e sostanziale, nonché presupposto giuridico-formale del presente provvedimento.

2. Di procedere all'appalto (CIG 7733228D9D) per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca e dei centri estivi in favore dei minori e frequentanti la scuola dell'infanzia, dell'obbligo e superiore e residenti nel Comune di Morrovalle per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2021, su committenza della Morrovalle Servizi srl, mediante procedura aperta di cui agli artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di stabilire quanto appresso:

a) che l'individuazione del miglior offerente avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in conformità alle tabelle di valutazione approvate dall'Ente committente;

b) che l'anomalia delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97, comma 3 del citato decreto legislativo;

c) che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e che la proposta di aggiudicazione, in sede di gara, sarà effettuata da parte della competente Commissione.

3. Di approvare tutti gli atti di gara e gli schemi di dichiarazione unica e di offerta.

4. Di pubblicare il bando di gara nelle forme di cui all'art. 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 5, comma 3 del Decreto MIT 2 dicembre 2016.

5. Di ridurre il termine minimo per la ricezione delle offerte a n. 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

6. Di accertare al Cap.1870 "Rimborsi spese per gare a gestione SUA (Cap. 5570 S)" del Bilancio 2018 la somma di € 2.375,00 versata dall'Ente committente per le spese di pubblicazione degli atti di gara e per il contributo Anac ed impegnare pari somma al Cap. 5570 "Spese per gare a gestione SUA (Cap. 1870 E)" del Bilancio 2018.

Macerata, li 14.12.2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott. Giuseppe Costantini)

IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio, sopra riportato, a firma del Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe Costantini concernente l'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca e dei centri estivi in favore dei minori e frequentanti la scuola dell'infanzia, dell'obbligo e superiore e residenti nel Comune di Morrovalle per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2021, su committenza della Morrovalle Servizi srl, mediante procedura aperta di cui agli artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

Verificata e, con il presente atto, **attestata** l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al sottoscritto ai sensi della vigente normativa;

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147-bis del D. Lgs.

267/2000;

Vista la deliberazione del C.P. n. 3 del 05.04.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

Visto il Decreto del Presidente n. 102 del 06.06.2018 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);

Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'articolo 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Richiamata la determinazione n. 95/I del 12.12.2013 SUA Provincia di Macerata;

Atteso che, per quanto risulta agli atti della pratica, il sottoscritto dirigente dichiara, sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista *ex lege*, l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, tenuto conto che non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento ed il dirigente che approva il provvedimento stesso;

DETERMINA

1. Di dare atto che tutto quanto articolato nel documento istruttorio deve ritenersi parte integrale e sostanziale, nonché presupposto giuridico-formale del presente provvedimento.

2. Di procedere all'appalto (CIG 7733228D9D) per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca e dei centri estivi in favore dei minori e frequentanti la scuola dell'infanzia, dell'obbligo e superiore e residenti nel Comune di Morrovalle per il periodo 01/09/2019 – 31/08/2021, su committenza della Morrovalle Servizi srl, mediante procedura aperta di cui agli artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di stabilire quanto appresso:

a) che l'individuazione del miglior offerente avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in conformità alle tabelle di valutazione approvate dall'Ente committente;

b) che l'anomalia delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97, comma 3 del citato decreto legislativo;

c) che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e che la proposta di aggiudicazione, in sede di gara, sarà effettuata da parte della competente Commissione.

3. Di approvare tutti gli atti di gara e gli schemi di dichiarazione unica e di offerta.

4. Di pubblicare il bando di gara nelle forme di cui all'art. 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 5, comma 3 del Decreto MIT 2 dicembre 2016.

5. Di ridurre il termine minimo per la ricezione delle offerte a n. 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

6. Di accertare al Cap.1870 "Rimborsi spese per gare a gestione SUA (Cap. 5570 S)" del Bilancio 2018 la somma di € 2.375,00 versata dall'Ente committente per le spese di pubblicazione degli atti di gara e per il contributo Anac ed impegnare pari somma al Cap. 5570 "Spese per gare a gestione SUA (Cap. 1870 E)" del Bilancio 2018.

IL DIRIGENTE

S01- SEGRETO. E AFFARI GENERALI
LUCA ADDEI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.